

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2018

414/2018/S/GAS

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
TEMA DI FATTURAZIONE DELLA COMPONENTE TARIFFARIA “CANONI COMUNALI” NEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS**

**L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1030^a riunione del 2 agosto 2018

- Premesso che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l’articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l’articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, di approvazione del “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II – Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)” e s.m.i. (di seguito: RTDG 09-12);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas, recante “Proroga, al 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel “Testo Unico della regolazione della qualità delle tariffe dei

- servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)”;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas, di approvazione della “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 per le gestioni d’ambito e altre disposizioni in materia tariffaria” e s.m.i. che ha sostituito la deliberazione 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG 14-19);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2015, 104/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 104/2015/S/gas).

FATTO:

1. A seguito di una segnalazione pervenuta da parte di una società esercente il servizio di vendita del gas (acquisita con prot. Autorità 15677, del 5 giugno 2014), gli Uffici dell’Autorità, con nota 24 settembre 2014 (prot. Autorità 26029), hanno richiesto a Italgas – società Italiana per il gas p.a., ora Italgas Reti S.p.a. (di seguito: Italgas o società) – chiarimenti in merito alle modalità di addebito della componente tariffaria $COL_{c,i}$, denominata “canoni comunali”.
2. Con nota 9 ottobre 2014 (acquisita con prot. Autorità 28008 del 13 ottobre 2014), la società ha dichiarato di addebitare la componente tariffaria $COL_{c,i}$, approvata dall’Autorità, “nel primo mese utile” e “in un’unica soluzione”, anziché suddividere l’importo medesimo in dodici mensilità per punto di riconsegna attivo, come previsto dall’articolo 40, commi 2 e 3, della RTDG 09-12 e dall’articolo 5, commi 2 e 3, della RTDG 14-19, nonché dagli articoli 59, comma 6, della RTDG 09-12 e 59, comma 6, della RTDG 14-19.
3. A seguito del predetto riscontro fornito dalla società, gli Uffici dell’Autorità, con nota 19 gennaio 2015 (prot. Autorità 1746), hanno richiesto a Italgas di adottare le misure necessarie a ottemperare alle citate disposizioni regolatorie in materia di fatturazione della componente tariffaria “canoni comunali”, procedendo all’addebito mensile per punto di riconsegna della componente tariffaria in esame, dandone riscontro documentale entro e non oltre il 28 febbraio 2015.
4. Con nota 5 marzo 2015 (acquisita con prot. Autorità 8299 del 10 marzo 2015), la società ha documentato la cessazione della condotta posta in essere in violazione della regolazione in materia di fatturazione della predetta componente tariffaria.
5. Pertanto, sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell’attività preistruttoria, con deliberazione 104/2015/S/gas, l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Italgas, per l’accertamento della violazione delle citate disposizioni in materia di fatturazione della componente tariffaria $COL_{c,i}$ nel servizio di distribuzione gas e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

6. Con nota 2 aprile 2015 (acquisita con prot. Autorità 11141), la società ha presentato istanza di accesso ai documenti, riscontrata dal Responsabile del procedimento il 23 aprile 2015 (prot. Autorità 13110), nonché istanza di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio dell’Autorità.
7. Con nota 23 aprile 2015 (prot. Autorità 13109), il Responsabile del procedimento ha richiesto alla società di documentare i dati di fatturazione della componente tariffaria $COL_{c,i}$ inerenti agli anni 2009-2013 compresi, suddivisi per mese di competenza e con riferimento a ciascuna località servita su tutto il territorio nazionale in cui è stata deliberata la suddetta componente tariffaria. Con nota 12 maggio 2015 (acquisita con prot. Autorità 15175), Italgas ha fornito gli elementi necessari a soddisfare le esigenze istruttorie manifestate.
8. Con nota 5 aprile 2018 (prot. Autorità 11702), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie, dalle quali risultava la violazione contestata per l’anno 2013.
9. In data 27 aprile 2018, Italgas ha trasmesso, all’Autorità, una memoria difensiva (prot. Autorità 14123).
10. In data 22 maggio 2018, si è svolta l’audizione della società innanzi al Collegio.
11. Su mandato del Collegio conferito, ai sensi dell’art. 22 del regolamento Sanzioni, nel corso della 1027^a riunione del 12 luglio 2018, il Responsabile del procedimento, con nota di pari data (prot. Autorità 21182), ha chiesto a Italgas di documentare i dati di fatturazione della componente $COL_{c,i}$ inerenti all’anno 2014, suddivisi per mesi di competenza e con riferimento a ciascuna località servita su tutto il territorio nazionale in cui è stata deliberata la suddetta componente tariffaria. Con la stessa richiesta, è stato concesso, alla società, di trasmettere eventuali osservazioni con riferimento alla fatturazione della componente $COL_{c,i}$ per l’anno 2014.
12. Con nota 12 luglio 2018 (prot. Autorità 21258), gli Uffici dell’Autorità hanno comunicato alla società la data di svolgimento dell’audizione finale avanti al Collegio, in caso di eventuale istanza da parte della Società stessa.
13. In data 19 luglio 2018, la società ha trasmesso la documentazione richiesta in relazione alla fatturazione della componente $COL_{c,i}$ per l’anno 2014 (acquisita con prot. Autorità 21904 del 20 luglio 2018).

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

14. Con la RTDG 09-12 e la RTDG 14-19, l’Autorità ha previsto una serie di obblighi in materia di fatturazione del servizio di distribuzione e misura del gas per ciascun periodo regolatorio. In particolare, l’articolo 59, comma 2, della RTDG 09-12 (la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dalla deliberazione 436/2012/R/gas) e l’articolo 59, comma 2, della RTDG 14-19 (già art. 45.2 della deliberazione 573/13/R/gas), prevedono che, qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni del servizio di distribuzione ai

sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, le imprese distributrici interessate possano presentare apposita istanza all’Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni. Ai sensi dell’articolo 59, comma 6, della RTDG 09-12 e dell’articolo 59, comma 6, della RTDG 14-19 (già art. 45.6 della deliberazione 573/2013/R/gas), l’impresa distributtrice può istituire un’apposita componente tariffaria a copertura di tali maggiori oneri, denominata “canoni comunali” (componente $COL_{c,i}$), di cui deve essere data separata evidenza in bolletta. Tale componente tariffaria è espressa in euro per punto di riconsegna ed è applicata ai soli punti di riconsegna siti nell’ambito del territorio comunale dove è stata deliberata la maggiorazione. Il valore di tale componente tariffaria viene determinato dividendo il valore di $COL_{c,i}$ per il numero di punti di riconsegna atteso per l’anno t , sulla base della miglior stima disponibile.

15. La componente $COL_{c,i}$ in quanto componente espressa in euro/punto di riconsegna, deve essere addebitata in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi importi e arrotondando il risultato con criterio commerciale alla quarta cifra decimale, in applicazione dell’articolo 40, commi 2 e 3, della RTDG 09-12 e dell’articolo 5, commi 2 e 3, della RTDG 14-19.

Argomentazioni della società

16. Con la memoria inoltrata all’Autorità successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie e in sede di audizione finale, Italgas, pur ammettendo di aver proceduto alla fatturazione in un’unica soluzione della componente $COL_{c,i}$ per la annualità 2013, ha ribadito di aver posto in essere detta condotta al fine di evitare i conguagli che una fatturazione su base mensile avrebbe determinato in ragione della variabilità del numero dei punti di riconsegna e, dunque, al solo fine di adottare una modalità di fatturazione più semplice.
17. La società ha sottolineato di essersi prontamente attivata per procedere a una fatturazione in quote mensili della componente in questione, con i relativi conguagli, appena ricevuta la richiesta, in tal senso, da parte degli Uffici dell’Autorità, circostanza dalla quale emergerebbe la propria buona fede.
18. Italgas, inoltre, ha posto in evidenza che, dalla fatturazione annuale della componente tariffaria $COL_{c,i}$, non sarebbe derivato, per la società, alcun vantaggio economico e che gli eventuali disagi derivati dalla condotta contestata sarebbero limitati tenuto conto sia della durata temporale della condotta, sia dell’impatto economico sull’utenza finale.
19. Italgas, inoltre, ha lamentato la tardività degli atti procedurali e, quindi, dei tempi di conclusione dell’intero procedimento.
20. La società, infine, alla luce delle suesposte argomentazioni e in ragione dell’assenza di alcun vantaggio dalla condotta contestata, ha chiesto all’Autorità di concludere il presente procedimento senza disporre alcuna sanzione.

Valutazione delle argomentazioni della società

21. Dagli elementi acquisiti emerge che la società, come dalla stessa ammesso con le note del 9 ottobre 2014 e del 27 aprile 2018 nonché in sede di audizione, si è resa responsabile delle violazioni contestate con la deliberazione 104/2015/S/gas, per aver addebitato, negli ambiti territoriali comunali dove è stata deliberata la maggiorazione del canone di concessione, l'intero importo della componente $COL_{c,i}$ in un'unica soluzione, anziché suddividere l'importo medesimo in dodici mensilità.
22. In particolare, come risulta dal complesso degli elementi acquisiti nel corso del procedimento (in particolare dalle note 9 ottobre 2014, 12 maggio 2015, 27 aprile 2018 e 20 luglio 2018), la società ha violato gli artt. 40, commi 2 e 3, 59, comma 6, della RTDG 09-12 e gli artt. 5, commi 2 e 3, e 59, comma 6, della RTDG 14-19, negli anni 2013 e 2014, avendo fatturando la componente $COL_{c,i}$ in unica soluzione rispettivamente nel mese di aprile 2013 e nel mese di febbraio 2014 (invece che in ciascun mese di ciascun anno).
23. Contrariamente a quanto sostenuto da Italgas, la società ha conseguito indebiti vantaggi economici dalla condotta contestata. La circostanza che la fatturazione della componente tariffaria $COL_{c,i}$ sia stata effettuata in un'unica soluzione, per l'anno 2013, nel mese di aprile 2013 (come si evince dalla documentazione prodotta da Italgas con la nota del 12 maggio 2015, prot. Autorità 15175) e, per l'anno 2014, nel mese di febbraio 2014 (come si evince dalla documentazione prodotta da Italgas con la nota del 20 luglio 2018, prot. Autorità 21904), ha determinato, infatti, in entrambe le annualità, un anticipato incasso della componente $COL_{c,i}$ relativa rispettivamente ai mesi maggio-dicembre 2013 e ai mesi marzo-dicembre 2014, con conseguente indebita disponibilità di somme che la società avrebbe dovuto fatturare mensilmente nel corso dell'anno solare di competenza. Tale circostanza rileva ai fini della quantificazione della sanzione. In considerazione della chiarezza delle disposizioni regolatorie e in mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo ad ingenerare, nella società, il convincimento della liceità della condotta contestata, risulta privo di pregio il richiamo alla buona fede. Del resto, la circostanza che sino all'annualità 2012 Italgas abbia proceduto correttamente alla fatturazione della componente tariffaria $COL_{c,i}$ (ovvero mensilmente, come prescritto dalla regolazione) esclude *ex se* la asserita buona fede della società nella realizzazione della condotta illecita contestata.
24. Infine, quanto alla durata del presente procedimento, si evidenzia la natura ordinatoria del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, come risulta, da ultimo, dalla deliberazione 243/2012/E/com.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

25. L'articolo 11, della legge 689/81, dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;

- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
26. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Italgas ha violato disposizioni che definiscono le modalità e la periodicità di addebito delle componenti tariffarie approvate dall'Autorità, la cui finalità è quella di assicurare un'applicazione uniforme e non eccessivamente gravosa delle componenti stesse nell'ambito della fatturazione del servizio di distribuzione e di vendita del gas naturale. Rileva, a questo proposito, che la condotta sia cessata con la fatturazione mensile della componente $COL_{c,i}$ 2015, come documentato dalla società, prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, con la citata nota del 5 marzo 2015. Rileva, altresì, che la violazione ha riguardato l'applicazione della componente $COL_{c,i}$ in 112 località, per l'anno 2013 (come dichiarato dalla società con la citata nota del 12 maggio 2015) e in 156 località, per l'anno 2014; rileva, inoltre, che la violazione ha determinato un indebito vantaggio economico, consistente nella disponibilità anticipata (cioè ad aprile 2013, per l'annualità 2013 e a febbraio 2014, quanto all'annualità 2014) di somme di denaro da fatturarsi rispettivamente nei mesi di maggio-dicembre 2013 e di marzo-dicembre 2014. Infine, rileva la circostanza che l'indebito vantaggio conseguito risulti ridotto dalla posticipata fatturazione della componente tariffaria $COL_{c,i}$ di competenza dei mesi gennaio-marzo 2013 nel predetto mese di aprile 2013 e dalla posticipata fatturazione della componente di competenza del mese di gennaio 2014 nel successivo mese di febbraio 2014.
27. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
28. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, rileva che la società sia stata già destinataria di provvedimenti sanzionatori. In particolare, con deliberazione, 215/05, per dichiarazioni non veritiere in materia di gestione delle richieste di prestazioni; con deliberazione VIS 191/10, in materia di corresponsione di indennizzi automatici; con deliberazione 134/2013/S/gas, per la violazione dell'obbligo di messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale; con le deliberazioni VIS 41/11 e 195/2017/S/gas, per violazione degli obblighi di sostituzione o risanamento delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo.
29. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato, realizzato nell'anno 2014 dalla società nello svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, è pari ad euro 791.218.652,53.
30. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 327.150 (trecentoventisettemilacentocinquanta/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Italgas Reti S.p.a., nei termini di cui in motivazione, degli artt. 40, commi 2 e 3, 59, comma 6, della RTDG 09-12, 5, commi 2 e 3, e 59, comma 6, della RTDG 14-19;
2. di irrogare, a Italgas Reti S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 327.150 (trecentoventisettemilacentocinquanta/00);
3. di ordinare, a Italgas Reti S.p.a., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Italgas Reti S.p.a., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo riscossione@arera.it;
6. di notificare il presente provvedimento all'indirizzo pec italgasreti@pec.italgasreti.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

2 agosto 2018

IL PRESIDENTE